



**COMUNE DI STEZZANO**  
*(Provincia di Bergamo)*

---

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE**  
**DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

(Art. 4, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23)

Approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 24.03.2015

## **ARTICOLO 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n° 446 del 15/12/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

## **ARTICOLO 2**

### **Istituzione e presupposto dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n° 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo , ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali fruibili anche dai turisti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono illustrati annualmente al Consiglio Comunale relazione presentata annualmente al Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori turistici.

3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Stezzano, come definite dalla legge regionale in materia di turismo.

4. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° aprile 2015.

## **ARTICOLO 3**

### **Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari**

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art.2, e non risulta residente nel Comune di Stezzano.

2. Soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

## **ARTICOLO 4**

### **Misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.

2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 18/8/2000 n°267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.

3. Nelle strutture di cui all'art.2, l'imposta è applicata fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi.

## **ARTICOLO 5**

### **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a - i minori entro il sedicesimo anno d'età;

b – i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio provinciale e un eventuale accompagnatore;

c – chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio provinciale in ragione di un accompagnatore per paziente;

d – i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio provinciale, per un massimo di due persone per paziente;

e – gli appartenenti alle Forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;

f – le persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex L. n. 104/1992 e relativo accompagnatore;

g – guide turistiche;

h – eventuali dipendenti presenti nelle strutture.

2. L'esenzione di cui ai punti b) c) d) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n°445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

## **ARTICOLO 6**

### **Obblighi di dichiarazione**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Stezzano sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

2. Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Comune di Stezzano, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente nonché il relativo periodo di permanenza distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti con indicazione del tipo d'esenzione. I pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati distintamente per misura d'imposta applicata. Saranno dichiarati anche eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo dell'imposta. La dichiarazione è trasmessa su supporto cartaceo, o tramite posta elettronica certificata salvo diversa definizione dell'amministrazione di apposita procedura telematica.

## **ARTICOLO 7**

### **Versamenti**

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla

riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Stezzano.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre solare nei modi seguenti:

- a) mediante pagamento tramite il sistema bancario;
- b) su conto corrente postale intestato al Comune di Stezzano;
- c) mediante altre forme di pagamento attivate dall'Amministrazione Comunale.

## **ARTICOLO 8**

### **Disposizioni in tema di accertamento**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale, anche mediante l'utilizzo dei vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione, può:

- a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;

## **ARTICOLO 9**

### **Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del seguente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dal Decreto Legislativo n°472 del 1997. Per le violazioni di cui al presente comma trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per la violazione dell'obbligo d'informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 100,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

**ARTICOLO 10**  
**Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione Comunale a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente.

**ARTICOLO 11**  
**Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata tramite apposito modulo predisposto dal Comune di Stezzano da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad € 500,00 (euro cinquecento) la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.

**ARTICOLO 12**  
**Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.

**ARTICOLO 13**  
**Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° aprile 2015.  
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art.1 commi dal 158 al 170 della Legge 27/12/2006 n. 296, il regolamento generale delle entrate tributarie approvato dal Consiglio Comunale di Stezzano.

